

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. __/14

contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli agenti di cui all'art. 128-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Approvata dal Comitato di Gestione in data _____

L'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi,

visto il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria (di seguito anche "TUB");

visto l'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB;

visto, in particolare, l'art. 128-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 secondo cui l'Organismo "*determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi*";

visto l'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale "*L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (...)*";

vista la Circolare n. __/14, approvata dal Comitato di Gestione in data _____, contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB;

visto l'articolo 36, comma 2, del Regolamento Interno dell'Organismo, adottato con delibera del 26 settembre 2013, in base al quale lo stesso Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell'Organismo da leggi o regolamenti;

approva la seguente

CIRCOLARE

OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Piazza Borghese, 3 - 00186 - Roma – tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: www.organismo-am.it – email: info@organismo-am.it

C.F. 97678190584

Art. 1

1. L'Organismo determina i contributi e le altre somme dovute dai soggetti di cui ai commi successivi alla stregua dei seguenti criteri:
 - a) una somma, compensativa degli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione dell'archivio informatico che raccoglie le comunicazioni inviate dai soggetti di cui all'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB, da corrispondersi *una tantum* in occasione dell'accreditamento per l'accesso al sistema informatico;
 - b) un contributo per la gestione dell'archivio informatico parametrato a ciascun flusso informativo oggetto di comunicazione all'Organismo.
2. Nelle allegate Tabelle "A" e "B" sono indicate, alla stregua dei criteri di cui al comma 1, le somme dovute dai soggetti di cui ai successivi articoli.

Art. 2

1. Le somme individuate ai sensi dell'art. 1, e nella misura individuata nella Tabella "B", sono dovute dagli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari tenuti a comunicare i dati di cui all'art. 2 della Circolare n. _/14 contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB.
2. Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui all'art. 2 della Circolare n. _/14 sono effettuate dallo stesso punto centrale di contatto, che provvede anche al versamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, nella misura individuata nella Tabella "A".

Art. 3

1. Gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari ovvero il punto di contatto centrale istituito ai sensi dell'art. 2, comma 2, devono effettuare il versamento della somma prevista all'art. 1, comma 1, lett. a) entro il 15° giorno successivo all'entrata in vigore della Circolare n. _/14 contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB.

2. Gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari ovvero il punto di contatto centrale ai sensi dell'art. 2, comma 2, devono effettuare il versamento della somma prevista all'art. 1, comma 1, lett. b) entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento relativi all'invio dei dati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Circolare n. _/14 contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB, inviando entro tale data, e con le modalità indicate nella propria area privata del portale dell'OAM (www.organismo-am.it), la copia del documento attestante il versamento.
3. I versamenti delle somme dovute da parte dei soggetti devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN:_____.

Art. 3

1. La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico.

Roma,

OAM- Il Presidente

TABELLA "A"

Somma <i>una tantum</i> ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell'art. 2, comma 2	Euro 1.250,00
Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell'art. 2, comma 2	Euro 0,45

TABELLA "B"

Somma <i>una tantum</i> ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) dovuta dall'agente ai sensi dell'art. 2, comma 1	Euro 50,00
Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) dovuta dall'agente ai sensi dell'art. 2, comma 1	Euro 0,45